

**Segreteria Generale**

Roma, 20 marzo 2025

Ai Collaboratori della F.I.N.

e, p.c.

Ai Comitati Territoriali della FIN

Alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo FIN

Ai Settori centrali FIN

Oggetto: Circolare in materia di trattamento fiscale dei rimborsi spese.

Con la presente si intende fornire ai soggetti in indirizzo alcune puntualizzazioni in materia di trattamento fiscale dei rimborsi spese eventualmente richiesti inerenti allo svolgimento delle attività svolte a favore della Federazione Nuoto alla luce della evoluzione della normativa fiscale di riferimento.

La Circolare integra l'attuale Regolamento amministrativo che regola i rimborsi che possono essere riconosciuti ai collaboratori della F.I.N.

Come noto, può essere previsto a favore dei collaboratori della F.I.N. titolari di contratti di lavoro sportivo, amministrativo gestionali o di prestazioni occasionali, il riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività commissionate, preventivamente autorizzate, nel rispetto dei limiti previsti dall'apposito regolamento consultabile sul sito della FIN nella sezione "Norme e Documenti".

Detti rimborsi, di massima, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente; ci si riferisce ai rimborsi c.d. analitici "a piè di lista" per vitto, viaggio e alloggio, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa, comprese le indennità chilometriche per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Su tale materia è intervenuta la Legge Finanziaria per l'anno 2025 la quale ha introdotto nuove specifiche regole per il trattamento dei rimborsi erogati per le trasferte dei dipendenti e collaboratori, normativa che trova pertanto applicazione anche nei confronti dei c.d. lavoratori sportivi<sup>1</sup>.

La norma, modificativa del Testo Unico delle Imposte (TUIR) di cui al D.P.R. 917/1986 e s.m.i., ha previsto che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dal lavoratore/collaboratore non concorrono ad integrare la base imponibile, sia ai fini fiscali che previdenziali, a condizione che le spese siano state effettuate tramite modalità tracciabili, quali: bonifico bancario, postale, assegno o carta di credito. In caso di pagamento non tracciato, le spese rimborsate -anche se debitamente documentate- concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Deve essere subito precisato che detta previsione non opera sui rimborsi di spese relative a trasporti effettuati tramite servizi pubblici di linea quali, ad esempio, i trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei.

In sintesi, il nuovo regime fiscale applicabile ai rimborsi delle spese può essere pertanto così riassunto:

<sup>1</sup> Le figure dei lavoratori sportivi sono quelle previste dall'art. 24 del D.lgs. 36/2021 e dal DPCM del 22/01/2024 (mansionario sportivo).





➤ Rimborso spese sostenute all'interno del territorio comunale<sup>2</sup>:

- a) il rimborso documentato di spese di viaggio e trasporto di linea non concorre a formare il reddito del collaboratore anche se il pagamento non è tracciato;
- b) il rimborso documentato di spese di viaggio e trasporto non di linea (es. taxi) non concorre a formare il reddito solamente se il pagamento è tracciato;
- c) il rimborso di ogni altra spesa documentata concorre a formare il reddito indipendentemente dal pagamento tracciato o non tracciato.

➤ Rimborso spese sostenute al di fuori del territorio comunale<sup>3</sup>:

- a) il rimborso documentato di spese di viaggio e trasporto di linea (es. treno, aereo, autobus di linea) non concorre a formare il reddito anche se il pagamento non è tracciato;
- b) il rimborso documentato di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (es. taxi) non concorre a formare il reddito del collaboratore solo qualora il pagamento sia tracciato.

I rimborsi chilometrici forfettari liquidati sulla base di specifiche tabelle, che prescindono dalla valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo, continuano ad essere assimilati alle spese documentate e pertanto non costituiscono base imponibile per il percipiente<sup>4</sup>.

Sulla base delle predette nuove disposizioni, gli Uffici federali dovranno - all'atto della liquidazione - verificare se le spese chieste a rimborso siano state effettuate con modalità che ne consentono il tracciamento. Ai collaboratori è pertanto raccomandato di produrre le ricevute e/o fatture che riportino la dicitura "Pagamento elettronico" o, in assenza di tale specifica, di allegare copia del bonifico o della ricevuta di pagamento con carta di credito, ecc. In difetto, le spese dovranno confluire nella base imponibile del percipiente e dovranno essere assoggettate a tassazione, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Antonello Panza

<sup>2</sup> Ai fini della determinazione della nozione di trasferta al di fuori del territorio comunale, mentre per i lavoratori dipendenti e assimilati legati deve farsi riferimento alla sede di servizio individuata contrattualmente, per tutti gli altri soggetti che per esigenze operative (a titolo di esempio: Ufficiali Gara, Docenti, Staff sanitario) non svolgono la loro attività presso una determinata sede di servizio, nonché per i collaboratori occasionali o volontari, dovrà farsi riferimento alla residenza del percettore.

<sup>3</sup> Idem

<sup>4</sup> Salvo future diverse interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, devono ritenersi ancora attuali le previsioni della medesima Agenzia contenute nella Risoluzione 11 aprile 2014 n. 38 secondo la quale il rimborso chilometrico forfettario è equiparato al rimborso analitico documentato e quindi esente.